

Quel che succede quando si varano norme boomerang

di Carlo Fusaro*

Un'ordinanza della Corte costituzionale di pochi giorni fa (6 marzo 2002) segnala che nei rapporti così difficili fra magistratura e Parlamento un altro passo è stato compiuto, anche grazie a certe avventatezze cui la Camera si era lasciata andare nel 1997 riformando numerosi articoli del proprio Regolamento. Vorrei segnalarlo alla comunità sempre più larga dei lettori di questo nostro *Forum*.

Dunque: siamo nell'ambito di quella che potremmo chiamare la saga dell'art. 68 Cost. primo comma, e dunque di fronte all'ennesimo conflitto di attribuzioni (7 decisioni della Corte su 48, al 6 marzo 2002, pari al 15%, riguardano questa sola materia!), sollevato in questo caso dal Tribunale di Roma nel corso del processo civile per risarcimento del danno intentato dal signor Pierluigi Celli contro il deputato Domenico Gramazio. Questi, il 10 novembre 1998, diffuse un comunicato stampa «in cui... dava notizia di una interrogazione presentata il giorno stesso all'Ufficio di Presidenza...» della Camera (la quale avrebbe contenuto giudizi considerati offensivi dal cittadino Celli).

Come si può ben immaginare, la Camera ebbe successivamente a deliberare una (me lo permette il lettore?) sacrosantissima delibera secondo la quale quel comunicato (ripetesi: che dava notizia di interrogazione *già presentata*) aveva costituito «opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni», ai sensi dell'art. 68 primo comma. Quale più stretto e limpido «nesso funzionale»? E invece, no.

Il Tribunale nel rivolgersi alla Corte, infatti, avvalendosi dell'infausto art. 139-bis del RC, eccepisce: a) che dar notizia della presentazione di un'interrogazione «presentata (*attenzione! NdR*) all'Ufficio di Presidenza *per il vaglio di ammissibilità (corsivo mio)*» non potrebbe essere considerata «attività inerente al mandato, contravvenendo alle regole disciplinanti il procedimento interno di controllo attinente al contenuto dell'interrogazione»; b) che siccome l'interrogazione fu successivamente davvero considerata «non pertinente alla funzione ispettiva parlamentare» dall'allora Presidente dell'Assemblea, «l'opinione espressa dal deputato, anche se qualificabile come 'politica', sarebbe al di fuori dell'esercizio di funzioni parlamentari, e dovrebbe sottostare al regime giuridico di ogni altra opinione politica espressa da un comune cittadino».

Come avevo segnalato stupefatto e avvilito, già a suo tempo (v. Quaderni della Rassegna Parlamentare, *Il parlamento repubblicano (1948-1998)*, pag. 201, nota 88), ecco a quali conseguenze rischia di portare un'assurda normazione regolamentare che ha attribuito al Presidente d'Assemblea (per fortuna solo alla Camera: l'art. 146 RS è cosa tutta diversa) un potere di sindacato in ordine all'ammissibilità degli atti di iniziativa parlamentare: sicché oggi, in pratica, attribuendosi rilevanza esterna a una procedura interna, si cerca di affermare un'interpretazione secondo la quale un'interrogazione *non* è esercizio di funzione parlamentare *finché* e se il Presidente non l'ammette! Per cui il parlamentare neppure potrebbe darne notizia fino al *placet* dell'onnipotente Presidente d'assemblea!

Come ci fa a stupire, poi, profluvio di conflitti a parte (che pure andrà in qualche modo contenuto) se sempre più forte è in Parlamento la voglia di rimettere mano all'art. 68 Cost.? Conto, personalmente, che su questo punto almeno sia la Corte a mettere le cose a posto.

* p.s. Università di Firenze